

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2596)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1976
(V. Stampato n. 4530)

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 maggio 1976

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162,
concernente finanziamento delle spese elettorali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
3 maggio 1976, n. 162, concernente finan-
ziamento delle spese elettorali.

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, concernente convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere agli adempimenti finanziari relativi allo svolgimento delle consultazioni elettorali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 27 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, è soppresso.

Art. 2.

L'articolo 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche ed amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ».

Art. 3.

Al maggiore onere complessivo delle spese derivanti dal presente decreto e di quelle conseguenziali alla convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relazione anche all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, valutato in lire 70 miliardi, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante l'utilizzazione delle somme stanziato sul capitolo n. 6861 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, quanto a lire 6 miliardi, mediante corrispondente riduzione dal capitolo n. 6854 del medesimo stato di previsione e, quanto a lire 30 miliardi, mediante utilizzazione delle maggiori entrate realizzate sul capitolo n. 1026 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976.

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO